



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

15 maggio 2024

La donna e il diritto:
nuove forme di violenza nell'era digitale
Alberto M. Gambino e Francesca Piergentili

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
 2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
 3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
 4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.
- La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPRESZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MASSIMO FARINA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8083855, fax 06.8070483, www.iaic.it, info@iaic.it

LA DONNA E IL DIRITTO: NUOVE FORME DI VIOLENZA NELL'ERA DIGITALE

Alberto M. Gambino e Francesca Piergentili¹
Università Europea di Roma

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cenni storici sulla condizione della donna nel diritto italiano: la pari dignità sancita dalla Costituzione del 1948 – 3. La tutela della donna nei successivi interventi del Legislatore nazionale – 4. Le normative legate alla rappresentanza di genere nelle istituzioni. 5. Le novità del “Codice rosso” contro la violenza – 6. Donne e progresso tecnologico: nuove forme di violenza e discriminazione – 7. Conclusione: riscoprire il valore della donna per la società “umana”

1. Introduzione

Nella storia, in tutto il mondo, è stato difficile il cammino per il riconoscimento dei diritti della donna, spesso violata nella sua dignità, nelle sue prerogative, emarginata e ridotta in servitù.

La violenza può manifestarsi oggi in diverse forme: può essere fisica, verbale, psicologica, economica, sociale, digitale. Le diverse dimensioni sono in realtà la cartina tornasole di uno stesso atteggiamento di prevaricazione, che si manifesta non per forza in atti violenti, che rende evidente la rottura della relazione interpersonale e la negazione di un valore fondamentale quale la pari dignità dell'essere umano.

Il contributo ricostruisce sinteticamente il cammino percorso in Italia per il riconoscimento dei diritti e della pari dignità della donna, partendo dalle novità introdotte dalla Costituzione del 1948 e dai successivi interventi del

¹ Il presente lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. Nondimeno i parr. 1 e 7 sono ascritti al prof. A.M. Gambino, mentre i restanti parr. alla dott.ssa F. Piergentili.

Legislatore, arrivando ad analizzare le nuove forme di violenza e discriminazione legate allo sviluppo tecnologico e digitale. In particolare, si fa riferimento alla promozione sul web della maternità surrogata, ma anche al *revenge porn* e, cioè, alla diffusione di foto o di video sessualmente espliciti tramite la rete senza il consenso della persona ritratta, e alle problematiche legate allo “squilibrio di genere” nell’ambito digitale.

2. Cenni storici sulla condizione della donna nel diritto italiano: la parità sancita dalla Costituzione del 1948

La donna ha vissuto, e vive ancora oggi, molte difficoltà nell’offrire il suo contributo nella vita sociale. Per molto tempo, anche nel nostro Paese, è stata negata l’uguaglianza tra uomo e donna in molti ambiti del diritto civile, a partire dal contesto familiare.

Il codice civile italiano del 1865, per la prima volta, ha riconosciuto alcuni diritti alla donna, segnando un punto di svolta per l’epoca. In particolare, riconosceva alla donna il diritto di successione intestata a pari condizione con i fratelli e la patria potestà sui figli in caso di vedovanza.

La donna, in ogni caso, era considerata in posizione subordinata al marito nel diritto di famiglia fino al 1942, e, per alcuni aspetti, addirittura fino alla riforma del 1975. L’art. 144 c.c. prima della riforma affermava ancora che “il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione giuridica di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”².

La disparità di condizione non era relegata al solo ambito familiare ma anche in campo lavorativo, politico e sociale. Si pensi, ad esempio, che fino al 1919 era precluso alle lavoratrici l’accesso al pubblico impiego e per molti anni ancora qualsiasi diritto politico.

È stato affermato che “il rapporto tra donne e Costituzione appare, per diversi aspetti, un luogo privilegiato nel quale osservare sia le ‘radici’ che il

² Sul tema, v. D. NOVARESE, *Donne e diritti: un lungo, difficile percorso*, in M.A. COCCHIARA, *Donne, politica e istituzioni. Percorsi, esperienze e idee*, Roma 2009, 128 ss.

‘cammino’ della Costituzione italiana”³. Il potere costituente esercitato dal popolo ha avuto, infatti, voce anche femminile: è segnato l’ingresso della donna nella partecipazione attiva nella vita politica e decisionale del Paese.

Il 2 giugno del 1946 le donne hanno votato per la scelta della forma istituzionale dello Stato e per l’elezione dei componenti dell’Assemblea costituente⁴; per la prima volta nel nostro paese, le donne maggiorenni potevano essere elette come membri dell’Assemblea incaricata di elaborare e approvare la nuova Carta fondamentale. Il 25 giugno 1946 l’Assemblea costituente si riunì: in essa vi erano ventuno donne, chiamate anche “*Madri Costituenti*”, rappresentanti dei diversi partiti presenti nel paese⁵ e del mondo femminile. Cinque di loro⁶ entrarono a far parte della Commissione dei 75, incaricata di scrivere la Carta costituzionale.

La svolta culturale e sociale entra, così, nella Carta costituzionale: è affermata l’antioriorità della persona rispetto allo Stato e sancito il divieto di discriminazioni. Il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, fissato all’art. 3 Cost. tra i principi fondamentali, afferma in modo specifico che la parità è sancita “senza distinzione di sesso”, segnando una rottura con la posizione di inferiorità attribuita alla donna nel passato. Il principio ha portato gradualmente a importanti cambiamenti nelle leggi ordinarie successive e alla predisposizione di mezzi adeguati per il raggiungimento della uguaglianza.

³ B. PEZZINI, *Donne e costituzione: le radici e il cammino*, in *La Costituzione della repubblica italiana. Le radici ed il cammino, Atti del convegno e del corso di lezioni*, (Bergamo, ottobre-dicembre 2005), in *Studi e ricerche di storia contemporanea*, n. 68, 2007, 163.

⁴ Sul punto v. A. ROSSI DORIA, *Diventare cittadine. Il voto alle donne In Italia*, Firenze, 1996, 20 ss.

⁵ Furono elette nove per la *Democrazia cristiana*, nove del *Partito comunista*, due del *Partito socialista italiano*, una dell’*Uomo qualunque*. Sul punto v. N. OCCHIOCUPO, *Settanta anni dal riconoscimento del voto alle donne e dall’entrata in vigore della Costituzione. “La sovrana dignità” della persona nella Costituzione*, in *Il corpo delle donne*, a cura di Valenti e Torretta, 2021, 27 ss.

⁶ Le Costituenti Federici, Gotelli, Iotti, Merlin e Noce. Nilde Iotti fece parte della Prima Sottocommissione, sul tema della famiglia; Lina Merlin, Maria Federici e Teresa Noce entrarono nella Terza Sottocommissione sul tema delle garanzie economiche e sociali per l’assistenza alla famiglia.

Non solo l'art. 3 Cost. ma anche altri articoli della Carta hanno contribuito a tutelare la posizione della donna nella società. In particolare: l'art. 29, comma 2, che prevede l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l'art. 30 sul dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 31 sulla protezione della maternità, l'art. 48 e l'art. 51 che stabiliscono la parità nella partecipazione politica e nell'accesso alle cariche pubbliche. È, poi, centrale l'art. 37 che tutela la donna lavoratrice, attribuendole gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e stabilendo che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Alcune disposizioni non vennero subito attuate, venne attribuito alle stesse, infatti, un carattere meramente programmatico, rivolto al Legislatore e non immediatamente vincolante: ad esempio la contrattazione collettiva ha previsto per anni, anche dopo la Costituzione, retribuzioni molto differenti per il lavoratore rispetto a quelle delle lavoratrici, indipendentemente dalla circostanza che il lavoro fosse uguale. Al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro venne data una diversa valenza solo con la legge 9 dicembre 1977 n. 903. Il tema è ancora oggi molto attuale e piena effettività a tale principio ancora manca.

Anche all'art. 29 Cost. venne inizialmente negato il carattere precettivo e attribuita una valenza programmatica. Così, “il rapporto fra la parità uomo-donna e il più generale principio di uguaglianza ha conosciuto un'evoluzione lenta e difficoltosa, caratterizzata da resistenze diffuse e pervicaci, e si è tradotta in una lunga quiescenza dei dettami costituzionali”⁷.

A contribuire nel graduale cambiamento culturale e sociale nel riconoscimento dei diritti delle donne è stata anche l'attività della giurisprudenza costituzionale. Numerose sentenze della Corte costituzionale, infatti, sono intervenute in materia (es. in tema dell'accesso a uffici pubblici, famiglia, lavoro, rappresentanza, cittadinanza). Solo a titolo esemplificativo si ricorda: la sentenza n. 33 del 13 maggio 1960, che dichiarò parzialmente illegittimo l'art.7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da

⁷ L. ANTONIOLLI DEFLORIAN, *Parità tra uomo e donna* (voce), Dig. civ., 2000.

tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà; la sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968, con la quale la Corte dichiarò incostituzionale il primo e il secondo comma dell'art. 559 c.p. (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie); la sentenza n. 87 del 1975, grazie alla quale la donna poteva mantenere la cittadinanza italiana pur acquistando, per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, la cittadinanza di quest'ultimo, salva la sua espressa volontà contraria.

3. La tutela della donna nei successivi interventi del Legislatore nazionale

Dalla Carta costituzionale ha preso avvio un percorso di trasformazione sociale, ispirato alla pari dignità e uguaglianza, ancora oggi in divenire. Il Legislatore ha tentato di dare attuazione alla parità e al principio di uguaglianza anche in senso sostanziale.

In particolare, si segnalano, a titolo esemplificativo, alcune leggi: la legge 26 agosto 1950, n. 860, che ha previsto una tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, introducendo il divieto di licenziamento dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; la legge 20 febbraio 1958, n. 75, che ha previsto l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui; la legge 9 gennaio 1963, n. 7 che ha stabilito il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio; la legge 9 febbraio 1963, n. 66, che ha affermato il diritto delle donne ad accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni concernenti le mansioni o i percorsi di carriera; la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che stabiliva la tutela delle lavoratrici madri e la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 che ha fatto scomparire la disparità tra uomini e donne in materia di acquisto e perdita della cittadinanza⁸.

⁸ Prima della legge la donna italiana che sposava uno straniero poteva perdere la cittadinanza per rinuncia e non poteva trasmetterla neanche a un marito interessato ad ottenerla, mentre il cittadino italiano che prendeva in moglie una straniera, non solo investiva automaticamente della propria cittadinanza la moglie, ma non poteva rinunciare alla sua in favore di quella della moglie.

Risulta in questo contesto centrale la legge 19 maggio 1975, n. 151 di “Riforma del diritto di famiglia”: i novellati artt. 143 e 144 c.c., in conformità all’art. 29 Cost., realizzarono una rottura con il passato, prevedendo che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” e che “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare”. Inoltre, si prevede il dovere per entrambi i coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, di contribuire ai bisogni della famiglia. Veniva, inoltre, valorizzata per la prima volta l’attività della donna: si pensi, ad esempio, all’art. 230 bis, 2 co., c.c. in tema di impresa familiare: “Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo”.

La riforma è accompagnata anche dall’abrogazione della scriminante del delitto di onore (art. 587 c.p.), e cioè la pena attenuata per chi avesse ucciso il coniuge, la figlia o la sorella qualora avesse agito per difendere “l’onore suo o della famiglia”, e dell’istituto del “matrimonio riparatore” (art. 544). Tale istituto consentiva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui l’autore contraesse matrimonio con la persona offesa “salvando l’onore della famiglia”.

Nel tempo si sono moltiplicate le norme che tutelano le donne: numerose disposizioni inserite nel codice civile, nel codice di procedura civile, nel codice penale e di procedura penale.

In tempi più recenti sono previsti interventi sociali a tutela della genitorialità, confluiti nell’assegno unico e universale introdotto con il d.lgs. n. 230 del 2021. Alcuni cambiamenti sono ancora oggi segnati dalla giurisprudenza della Consulta: un esempio è la sentenza n. 131 del 2022 che ha riconosciuto discriminatoria l’assegnazione automaticamente alla nascita del cognome paterno.

4. Le normative legate alla rappresentanza di genere nelle istituzioni

È stato affermato che dopo la conquista del voto e della elezione delle donne, “la battaglia (vinta nel 1946) per il voto alle donne si è trasformata in

una battaglia più complessa, che è quella per garantire alle donne una effettiva e diffusa partecipazione alla politica”⁹.

In tale percorso si ricorda che solo nel 1976, per la prima volta, una donna diventava Ministro della Repubblica (Tina Anselmi) mentre nel 1979 Nilde Iotti veniva eletta Presidente della Camera dei Deputati. Le donne, divenute elettrici, sono state molto poco candidate ed elette.

Sono stati, nel tempo, previsti diversi strumenti per incentivare e aumentare il tasso di partecipazione delle donne alla politica. In particolare, nelle leggi elettorali, sia a livello locale che nazionale, sono stati inseriti meccanismi in grado di promuovere le candidature e le elezioni delle donne negli organi istituzionali: le liste, ad esempio, non possono avere candidati di un solo sesso in misura superiore a una certa percentuale. È il caso della legge n. 215 del 2012, che ha previsto un meccanismo di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, ma anche della legge 6 maggio 2015 n. 52 (la legge elettorale per la Camera dei deputati) che ha previsto la possibilità di esprimere sulla scheda elettorale due preferenze, con il vincolo che la seconda sia per un candidato di sesso diverso da quello già votato.

Oggi la partecipazione della donna nella vita politica è visibile nella composizione degli organi istituzionali.

5. Le novità del “Codice rosso” contro la violenza

Negli ultimi anni, soprattutto quelli colpiti dall’emergenza pandemica, è stata riscontrata una maggior violenza dentro la famiglia, definita anche “*Shadow Pandemic*”.

In Italia la materia è stata disciplinata anche dalla legge n. 69 del 2019, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.d. “Codice rosso”), con la quale si è tentato di rafforzare le tutele

⁹ A. D’ALOIDA, *Una strada lunga 70 anni (e ancora da completare..)*, in *Il corpo delle donne*, cit., 65

processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, attraverso modifiche al codice penale, al codice di procedura, al codice antimafia e all'ordinamento penitenziario. La legge mira a incidere sull'efficacia e sulla tempestività delle prime fasi del procedimento: l'obiettivo è quello di garantire i diritti delle vittime effettuando sin da subito una rapida valutazione del rischio di letalità, di gravità e di reiterazione della condotta illecita. Tali intenti sono realizzati attraverso la priorità nella trattazione delle indagini e l'immediata instaurazione del procedimento, per adottare in tempi brevi provvedimenti di "protezione o di non avvicinamento" per i reati di violenza domestica o di genere. La *ratio* è quella di contrastare ogni rallentamento nell'avvio, nello svolgimento e nella conduzione delle indagini preliminari, a tutela della vittima.

Tra le principali novità, si segnala l'inasprimento di alcune sanzioni penali e l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, tra le quali il reato di costrizione o induzione al matrimonio, quello di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

6. Donne e progresso tecnologico: nuove forme di violenza e di discriminazione

Accanto alle più antiche forme di violenza a danno della donna, come quella fisica, si segnala l'emersione di nuove violenze e discriminazioni legate allo sviluppo tecnologico e della rete.

Si parla oggi anche di violenza c.d. "digitale" e cioè attuata tramite l'uso degli strumenti tecnologici. Un esempio di tale forma di violenza è il *revenge porn* (o pornografia non consensuale) e, cioè, la diffusione di foto o di video sessualmente espliciti, che erano destinati a rimanere privati, tramite la rete senza il consenso della persona ritratta. La diffusione dell'immagine attraverso i *social media* e le *chat* è diventata spesso una forma di ritorsione con drammatiche conseguenze nella vita privata della vittima.

Lo sviluppo della tecnologia ha, poi, determinato la nascita di forme di violenza "mascherata", che comportano lo sfruttamento del corpo della don-

na. È il caso dei diritti riproduttivi e, in particolare, della maternità surrogata. In Italia, come noto, la legge n. 40 del 2004 non consente tale pratica, lesiva della dignità della donna e del bambino, ridotto a oggetto del desiderio della coppia (o del single) “committente” e mero prodotto di scambio. L’art. 12 della legge n. 40 punisce “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità”. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2017, aveva affermato che tale pratica “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”¹⁰. Il 16 ottobre 2024 è stata approvata il disegno di legge che rende in Italia la maternità surrogata un reato universale, prevedendo che se i fatti “sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”. Ciò nonostante, anche in Italia motori di ricerca del web su internet promuovono a pagamento offerte commerciali di aziende che offrono prestazioni di surrogazione di maternità: evidenti sono gli illeciti penali così commessi. Anche tali forme di violenza sulla donna dovrebbero essere bloccate e sanzionate.

Sempre nel settore del digitale si segnalano, infine, nuove problematiche legate allo “squilibrio di genere”: poche donne, infatti, sia a livello nazionale che europeo, hanno competenze digitali e lavorano nel campo¹¹.

I dati offerti dal quadro di valutazione 2021 delle donne nel digitale della Commissione europea confermano che esiste un notevole divario di genere nelle competenze digitali specialistiche: solo il 19% degli specialisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e circa un terzo dei laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica sono donne.

L’Unione europea ha, così, fissato l’obiettivo di assumere almeno 20 milioni di specialisti entro il 2030, promuovendo l’accesso delle donne nel settore: si ritiene, infatti, che la mancanza di ragazze e donne nel digitale sia un’occasione persa che rallenta il progresso della società verso un mondo digitale più equo e inclusivo. La strategia digitale dell’UE punta, pertanto, a

¹⁰ Sul punto v. in particolare, M. SESTA, *La maternità surrogata nel dialogo tra Corti e Dottrina*, in *Fam. e dir.*, 2024.

¹¹ Secondo il *Women in Digital (WiD) Scoreboard 2020* realizzato dalla Commissione europea, nell’Unione Europea solo il 17,7% di specialisti di tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono donne. In Italia solo il 4,8%. Cfr. la pagina web <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021>

promuovere la pari opportunità, riconoscendo che team più diversificati, con la partecipazione delle donne, producano non solo tecnologie e soluzioni digitali più eque e inclusive, ma anche migliori.

In tale ottica, la *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali*, firmata dai presidenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio nel dicembre 2022, impegna l'Europa a perseguire una trasformazione digitale equa e inclusiva che non lasci indietro nessuno: si legge nel documento che “la tecnologia dovrebbe essere usata per unire, e non dividere, le persone”, e l’impegno a garantire che la progettazione, lo sviluppo, la diffusione e l'uso di soluzioni tecnologiche rispettino i diritti fondamentali, ne consentano l'esercizio e promuovano la solidarietà e l'inclusione: la trasformazione digitale dovrebbe andare a vantaggio di tutti¹².

7. Conclusione: riscoprire il valore della donna per una società “umana”

Solamente riconoscendo pienamente la dignità della donna, e la sua specifica identità, si può porre un freno alla violenza, sostituendo la dinamica del conflitto con quella della custodia dei rapporti intersoggettivi.

La donna vive oggi molti ostacoli che le impediscono di conciliare quella “essenziale funzione familiare” riconosciuta dall’art. 37 Cost. e il lavoro. Alcuni dati offerti dal Ministero della salute¹³ dovrebbero aiutare nella riflessione della complessità della tematica: emerge, infatti, che l’età media al primo figlio in Italia è sempre più avanzata; per quanto riguarda l’accesso alla procreazione assistita, l’età della donna che si sottopone alle tecniche in Italia risulta più elevata rispetto alla media europea¹⁴, e “la principale indicazione per i cicli effettuati con ovociti donati si conferma essere l’età ma-

¹² Per approfondire il tema v. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/women-digital>

¹³ Si fa riferimento, in particolare, alle recenti pubblicazioni del Ministero: Rapporto, basato su dati rilevati dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) del 2022; Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 40 del 2004.

¹⁴ Per quanto riguarda l’età media delle donne che si sottopongono alle tecniche a fresco con gameti della coppia è pari a 36,8 anni; le donne che, invece, si sottopongono alla fecondazione in vitro con ovociti donati hanno in media un’età pari a 41,9 anni

terna avanzata, indicando come questa tecnica sia utilizzata soprattutto per infertilità fisiologica e non per patologie specifiche”. È, così, evidente l’esistenza di concrete difficoltà che rendono la realizzazione in campo lavorativo e la maternità per la donna due scelte oggi quasi alternative, una tendenzialmente escludente l’altra, almeno fino a una certa età.

I dati mostrano, inoltre, bassa percentuale di occupazione femminile e l’avanzamento del problema demografico: conseguenze di un modello antropologico e culturale che ha delegittimato il ruolo personale, familiare e sociale della donna.

Nel dibattito in Assemblea costituente, apriva i lavori della Terza sotto-commissione sull’attuale art. 37 la dichiarazione dell’On. Merlin, la quale affermava che “il riconoscimento della funzione sociale della maternità non interessa solo la donna, o l’uomo, o la famiglia; interessa tutta la società. Proteggere la madre significa proteggere la società alla sua radice”.

Anche per questo il diritto non può non interessarsi della donna e del suo ruolo nella società: non può, in altre parole, restare neutro. È, inoltre, necessario che il diritto non resti astrattamente posto ma che allo stesso ne venga data attuazione concreta: come è stato per il voto e per la partecipazione politica è importante oggi “lavorare anche su altre cose”¹⁵: il lavoro, la disponibilità di servizi sociali per la famiglia, il contrasto delle forme di violenza digitale, il contrasto delle discriminazioni legate allo sviluppo delle tecnologie, promuovere la formazione e la partecipazione della donna nell’ambito del digitale.

In tutte le sfide che si aprono nella società contemporanea, collegate anche al progresso e allo sviluppo della tecnologia, è necessario l’intervento e la partecipazione della donna: in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, politica, anche rispetto alle sfide più problematiche del nostro tempo, è da riscoprire il valore del contributo della donna, capace di guardare oltre alla mera efficienza e produttività: la donna genera, oltre la gravidanza fisica, e protegge in ogni ambiente portando la sua umanità, quel “genio femminile”¹⁶ che non è da “appiattire” applicando categorie a lei estra-

¹⁵ A. D’ALOIA, cit., 68

¹⁶ Sul “genio femminile” v. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle donne*, 29 giugno 1995, il quale affermava: *è un atto di giustizia, “ma anche di una necessità. I gravi pro-*

nee e logiche razionalistiche, ma che è da valorizzare e promuovere nella sua specificità perché necessario alla vita stessa della società, se vuole rimanere “umana”.

blemi sul tappeto vedranno, nella politica del futuro, sempre maggiormente coinvolta la donna: tempo libero, qualità della vita, migrazioni, servizi sociali, eutanasia, droga, sanità e assistenza, ecologia, ecc. Per tutti questi campi, una maggiore presenza sociale della donna si rivelerà preziosa, perché contribuirà a far esplodere le contraddizioni di una società organizzata su puri criteri di efficienza e produttività e costringerà a riformulare i sistemi a tutto vantaggio dei processi di umanizzazione che delineano la « civiltà dell'amore »” .

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

- 2016 **LO STAUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di Dario Farace
- 2017 **IL MERCATO UNICO DIGITALE**
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018 **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019 **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI
E PROSPETTIVE FUTURE**
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

